



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 2174 del 19 NOV 2015

OGGETTO: Concessione congedo ai sensi dell' art. art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151.2001 (rif. Legge Finanziaria 2004, Art. 3, comma 106) Dipendente matricola n°. **162793**.

Il Responsabile dell' U.O. RISORSE UMANE :

VISTA la richiesta prot. 26018 del 12/11/2015, acquisita agli atti dell' U.O. Risorse Umane con la quale la dipendente - matricola n. **162793** - in servizio presso la Comunità Terapeutica di Tallaroga di Iglesias, in qualita' di Coll. re San. Prof.le Educatore, chiede di poter fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, D. lgs. n° 151/2001, a decorrere dal 16/11/2015 al 29/11/2015;

ACQUISITO il parere favorevole alla concessione del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.lgs n° 151/2001; del Responsabile del Servizio cui appartiene la dipendente in argomento;

PREMESSO che ai sensi del D, Lgs. n. 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

ATTESO che la suddetta dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92;

VISTO il combinato disposto dell'art. 42 del D. lgs. 151/2001 e dell'art. 3 comma 106 della legge finanziaria 2003 il quale disciplina il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b del D. Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave e a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 26 marzo 2001, n° 151 nella parte in cui non include, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge anzidetto il beneficio di cui trattasi;

ACCERTATA a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;

ATTESO che ai sensi della circolare INPDAP n° 30 del 21/03/2001 tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;

RICHIAMATO l'art. 34 comma 5 del D. lgs. del 26/03/2001 n. 151/01 nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità ;

RITENUTO di accogliere la richiesta della dipendente **matr.162793** e provvedere formalmente col presente atto alla concessione di un periodo di congedo a decorrere dal 16/11/2015 al 29/11/2015, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09/02/2006, integrata con delibera n.189/2007 e 414/2007 la n° 1060/10, ed infine la delibera n° 753/2014;

DETERMINA

per i motivi in premessa:

Di accogliere la richiesta della dipendente – Matricola n°. **162793**
di dare atto:

- che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
- che i periodi di congedo ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n°. 11/2001 e n°. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;

Di provvedere formalmente col presente atto alla concessione del periodo di congedo richiesto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal **16/11/2015 al 29/11/2015**.

II

Responsabile dell'U.O. Risorse Umane
(dr.ssa Maria Milena Pau)

Coll.re Amm/vo Mannu Maria Teresa

Manna



Milena Pau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2174 del 19 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 NOV 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014